

# LO STATUTO

## **ART. 1) COSTITUZIONE-SEDE-DURATA**

E' costituita ai sensi degli artt.36 e seguenti del codice civile l'Associazione culturale denominata "CAPO NORD", con sede in Roma, Via degli Scipioni n.142.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione è apolitica e apartitica e non si propone fini di lucro. L'Associazione rifiuta ogni ingerenza, controllo, influenza, dipendenza da gruppi economici, religioni, centri di potere, aziende, partiti politici. E' vietata in ogni caso qualsiasi manifestazione di propaganda politica

## **ART. 2) FINALITA'**

Scopi dell'Associazione sono:

- a) lo studio e la ricerca scientifica nel campo dell'astronomia e delle scienze ad essa collegate, quali l'astrofisica e l'astronautica;
- b) la diffusione e la divulgazione di tutte le scienze di cui al precedente punto a).

A tal fine l'Associazione potrà svolgere attività editoriale, indire seminari, mostre e conferenze, organizzare congressi, svolgere attività didattiche e di ricerca. Saranno utilizzati inoltre, per gli scopi sociali, sia gli strumenti di cui si doterà il l'Associazione, sia quelli che saranno messi a disposizione dei singoli Soci o da terzi.

## **ART. 3) PATRIMONIO SOCIALE**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da tutti i beni , mobili ed immobili, di proprietà della Associazione;
- b) da eventuali donazioni o lasciti;
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite :

- a) dalle quote sociali annuali, da versarsi secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo ratificata dall'Assemblea dei Soci;
- b) da eventuali utili;
- c) da eventuali sussidi o contributi sia da privati che da Enti Pubblici o Privati;
- d) da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l'attivo sociale.

Ogni bene del patrimonio è inalienabile salvo la delibera del Consiglio Direttivo all'unanimità, ratificata dall'assemblea dei Soci a maggioranza semplice.

Il patrimonio sociale è necessario al perseguimento delle finalità istituzionali come da art. 3 e non può essere distribuito tra i Soci. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

## **ART. 4) GESTIONE**

L'esercizio sociale va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Le spese effettuate dall'Associazione devono riguardare beni, servizi ed attività di interesse comune. Tutte le operazioni economiche devono essere trascritte dal Tesoriere nel registro di cassa con pagine numerate e firmate dal presidente, e devono riportare la data, la cifra e la causale in modo indelebile. Tale registro può essere visionato in ogni momento dagli associati che ne facciano richiesta al Tesoriere. Il Consiglio Direttivo ha il compito di controllare e ratificare o meno l'annuale gestione economica dell'Associazione e di presentare un'apposita relazione annualmente, predisposta dal Tesoriere, all'Assemblea con un rendiconto delle entrate e delle uscite e l'indicazione del patrimonio.

## **ART. 5) QUOTE**

La quota associativa viene stabilita dal consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea. Essa non è trasmissibile né ratificabile.

## **ART. 6) SOCI**

Possono iscriversi, senza limiti di età, le persone che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo. I Soci sono titolari dei diritti e doveri descritti nel presente Statuto; l'iscrizione si perfeziona con il versamento della quota associativa nella misura stabilita dall'Assemblea, ed implica l'accettazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.

I Soci si distinguono in :

- Soci Fondatori ;
- Soci Ordinari ;
- Soci Benemeriti;
- Soci Onorari.

Sono Soci Fondatori quelli che hanno costituito l'Associazione, essi hanno diritto di voto, non pagano quote associative e sono membri del consiglio direttivo di diritto finchè iscritti all'Associazione.

I Soci Ordinari sono quelli che saranno iscritti all'Associazione su loro domanda, essi hanno diritto al voto.

Sono Soci Onorari quelli che pur non associati per particolari meriti in campo professionale, dell'astrofilia o universitario o nei confronti dell'Associazione su idee, principi, attività saranno proclamati tali con delibera motivata del Consiglio Direttivo salvo ratifica dell'assemblea a maggioranza assoluta, essi non hanno diritto al voto e non pagano quote associative.

Sono Soci Benemeriti quelli che associati per particolari meriti in campo professionale, dell'astrofilia o universitario o nei confronti dell'Associazione su idee, principi, attività saranno proclamati tali con delibera motivata del Consiglio Direttivo salvo ratifica dell'assemblea a maggioranza assoluta, essi hanno diritto a far parte del consiglio direttivo finchè iscritti.

I Soci dell'Associazione possono iscriversi ad altre associazioni di natura astronomica o diversa, che perseguano scopi non vietati dalla legge.

## **ART. 7) AMMISSIONE DEI SOCI**

Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti i soggetti maggiorenni che siano in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, a giudizio del Consiglio Direttivo; per i minori di età occorrerà opportuna autorizzazione scritta in calce alla domanda di ammissione, rilasciata da uno o da entrambi i genitori. Per ottenere l'iscrizione a Socio ordinario dell'Associazione l'interessato dovrà presentare al Consiglio Direttivo la apposita scheda di iscrizione. Il Consiglio Direttivo procederà ad una attenta valutazione della personalità del richiedente, dalla eventuale presentazione da parte di uno dei Soci, dalla serietà e decoro dello stesso, dalle sue eventuali esperienze nel campo dell'astronomia e di ogni altro elemento utile e/o opportuno, deliberando l'ammissione o meno del richiedente all'Associazione entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo può rifiutare l'ammissione all'Associazione senza obbligo di motivazione nei confronti del richiedente. L'ammissione dovrà essere ratificata dall'Assemblea dei Soci. L'iscrizione si perfeziona con il pagamento della quota associativa, da effettuarsi entro i termini stabiliti dal Tesoriere in carica.

## **ART. 8) DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

I Soci ordinari sono tenuti al pagamento di una quota associativa annuale, il cui importo verrà stabilito dall'Assemblea dei Soci in base al preventivo presentato dal Consiglio Direttivo e dalla stessa approvato. Ogni Socio in regola con il pagamento delle quote ha diritto al voto in ogni Assemblea e gode di tutti i diritti e facoltà riconosciuti dall'Assemblea, dallo Statuto e dal Regolamento Interno; ha diritto di prendere parte agli studi, ai lavori e a tutte le attività, manifestazioni ed iniziative dell'Associazione. Il Socio Onorario gode dell'esenzione del pagamento di ogni quota, ma non ha diritto al voto nelle assemblee. Ogni Socio o gruppo di Soci può comunicare verbalmente o per iscritto lavori o ricerche intraprese personalmente nei settori delle scienze di cui all'Art.2, può presentare proprie relazioni sulle dette scienze, può proporre al Consiglio Direttivo iniziative, attività, manifestazioni o altro da intraprendere da parte

dell'Associazione. Ogni Socio aderente ha l'obbligo di osservare le norme statutarie ed il Regolamento Interno, nonché di collaborare e contribuire al raggiungimento degli scopi dello Statuto, mediante il suo impegno.

#### **ART. 9) DECADENZA DEI SOCI**

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni ; esse devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per espulsione ; quando un Socio si rende responsabile di fatti gravi dolosi o colposi o di violazione dello Statuto o del Regolamento Interno viene espulso su delibera del Consiglio Direttivo, salvo ratifica dell'Assemblea dei Soci, e non potrà più far parte dell'Associazione;
- c) per morosità ; quando il Socio rimanga insolvente entro il termine fissato dal Tesoriere in carica, decade di diritto senza ulteriore avviso. In tali casi i Soci non hanno diritto al rimborso di quote o somme a qualsiasi titolo versate all'Associazione, sono dispensati dal pagamento della quota arretrata ma non da eventuali debiti contratti in precedenza con l'Associazione, e sono obbligati alla restituzione di eventuali materiali di proprietà dell'Associazione. I Soci morosi o dimessi potranno ripresentare istanza per l'ammissione.

#### **ART. 10) ORDINAMENTO**

L'Associazione è retta da Organi Collegiali e Organi Individuali ;

Sono Organi Collegiali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato dei Probiviri.

Sono Organi Individuali:

- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.

#### **ART. 11) ASSEMBLEA DEI SOCI**

L'Assemblea dei Soci, composta da tutti i Soci, è l'organo costitutivo e sovrano dell'Associazione e ha potere deliberativo. L'Assemblea ordinaria si riunisce due volte l'anno per convocazione del Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione in prima convocazione e deve essere inviato almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Ogni Socio può farsi rappresentare per delega da un altro Socio; non sono ammesse più di due deleghe per latore e questi cumula il proprio voto con quello dei Soci deleganti. Le riunioni sono valide in prima convocazione con la partecipazione della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; nel caso di insufficiente numero di presenti si procederà in seconda convocazione almeno un giorno dopo. L'Assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o in caso di assenza del Vicepresidente da uno dei Consiglieri in carica. A lui spettano i seguenti compiti:

- accertare la validità dell'Assemblea;
- dirigere i lavori assembleari;
- regolamentare gli interventi e i dibattiti per precedenza e durata;
- in caso di votazione provvederà alla nomina degli scrutatori e del Presidente del seggio elettorale.

Tutte le delibere sono prese a maggioranza semplice (metà più uno) dei partecipanti aventi diritto al voto . L'Assemblea è sovrana per quanto riguarda il sistema di votazione. Le decisioni e le deliberazioni prese dall'Assemblea sono vincolanti per tutti gli organi e i membri dell'Associazione. Il Segretario, o in sua assenza un Socio nominato dal Presidente ha l'obbligo di redigere un verbale dei lavori che dovrà essere sottoscritto da lui stesso e dal Presidente dell'Associazione; tale verbale sarà trascritto in apposito registro a cura del Segretario e a richiesta, pubblicato. Nel corso di Assemblee ordinarie e straordinarie dei Soci, il Presidente

dell'Associazione inserisce all'Ordine del Giorno proposte atte a garantire la continuità della gestione ed il ripristino della normalità. Se necessario, l'Assemblea nomina un gruppo di Soci provvisoriamente e collegialmente responsabile della gestione, stessa indicando i limiti anche temporali della delega di gestione.

#### **ART. 12) POTERI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei Soci provvede:

- a) a fissare le direttive generali che i vari organi dell'Associazione devono perseguire per il conseguimento delle finalità sociali;
- b) a nominare il Presidente;
- c) ad eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- d) ad approvare la relazione del Presidente dell'Associazione;
- e) a votare il rendiconto consuntivo e preventivo della gestione presentati dal Tesoriere ed approvati dal Consiglio Direttivo;
- f) a ratificare l'espulsione dei Soci ai sensi dell'art.9 lettera b) del presente Statuto;
- g) a ratificare l'ammissione di nuovi Soci;
- h) ad approvare la misura della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art.5 del presente Statuto;
- i) a modificare lo Statuto Sociale o il Regolamento Interno a norma dell'art.20 del presente Statuto.

#### **ART. 13) ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

L'Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente quando lo ritenga opportuno o su richiesta scritta e motivata di almeno quattro membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto. All'Assemblea straordinaria si applicano le norme generali di cui all'Artt.11 e 12 del presente Statuto.

#### **ART. 14) CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è l'organo collegiale che ha il compito principale di rendere attiva e funzionale l'Associazione, perseguendo sempre la realizzazione degli scopi statutari di cui all'art.2 del presente Statuto; a tal fine si attiverà costantemente con ogni iniziativa opportuna, utile o necessaria.

I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea ordinaria ogni anno a maggioranza semplice e sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo nominano fra di loro un Segretario e un Tesoriere. In più all'occorrenza possono conferire eventuali incarichi particolari ai Soci dell'Associazione.

La carica di consigliere potrà essere revocata su mozione di sfiducia dell'Assemblea dei Soci presa a maggioranza qualificata, cioè tre quarti dei presenti aventi diritto al voto. In caso di dimissione e/o mozione di sfiducia di uno o più consiglieri, lo stesso Consiglio Direttivo dovrà convocare l'Assemblea dei Soci per procedere alla rielezione dei nuovi consiglieri.

Il Consiglio Direttivo dovrà essere convocato almeno una volta ogni quattro mesi.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando sono presenti almeno i tre quinti dei componenti dello stesso Consiglio.

#### **ART. 15) COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

I compiti del Consiglio Direttivo si possono riassumere in:

- Amministrativi

- a) stabilire il programma delle attività sociali interne e delle attività didattico-culturali a favore di terzi;
- b) individuare i collaboratori da proporre a specifiche attività sociali;
- c) amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- d) autorizzare collegialmente le spese, i cui mandati di pagamento verranno firmati dal Presidente dell'Associazione e dal Tesoriere ;

e) sottoporre il bilancio consuntivo all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;  
il Consiglio Direttivo è collegialmente responsabile della tenuta dei conti e della gestione dell'Associazione.

- Organizzativi

- a) coordina le attività dei Soci dell'Associazione;
- b) promuove gli scambi tra i Soci dell'Associazione;
- c) promuove gli scambi tra i Soci dell'Associazione ed altri gruppi o associazioni;
- d) convoca l'Assemblea dei Soci.
- e) assume i provvedimenti disciplinari di cui all'Art.9.;

- Divulgativi:

- a) sovrintende alle attività divulgative dei Soci, e ne divulga le notizie con i mezzi a sua disposizione.

- Scientifici:

- a) promuove ed organizza le formazioni di gruppi di studio e di ricerca;
- b) sanziona ed avalla la validità delle attività scientifiche fatte a nome dell'Associazione;
- c) cerca presso sorgenti qualificate suggerimenti e proposte di lavoro.

### **ART. 16) NOMINA E COMPITI DEL PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea dei Soci a maggioranza semplice, dura in carica un anno ed è rieleggibile. Al termine del secondo mandato deve trascorrere almeno un anno prima di una sua eventuale ricandidatura. Si possono candidare alla carica di Presidente i Soci fondatori o tra maggiorenni ordinari che siano associati da almeno due anni.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza ufficiale e la responsabilità legale dell'Associazione;
- b) firma la corrispondenza ufficiale, firma i verbali delle assemblee e quelli del Consiglio direttivo, firma il registro di cassa, firma qualunque atto impegnativo per l'Associazione;
- c) riscuote qualunque somma a qualsiasi titolo dovuta all'Associazione;
- d) convoca e le riunioni del Consiglio Direttivo;
- e) tiene in sede assembleare la relazione sulle attività svolte;
- f) nomina il Vicepresidente tra i Soci ordinari.

Il Presidente potrà delegare un consigliere per il compimento di determinati atti o categorie di atti. La carica di Presidente dell'Associazione può essere revocata su mozione di sfiducia adottata dall'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata (cioè tre quarti dei presenti aventi diritto al voto). In caso di impedimento il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente o in caso di contemporaneo impedimento da altro consigliere.

### **ART. 17) COMPITI DEL SEGRETARIO**

Il Segretario viene eletto dal Consiglio direttivo. Egli collabora con il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni ed inoltre:

- a) tiene aggiornate le schede, le tessere e la documentazione dei Soci iscritti all'Associazione;
- b) compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci su cui dovrà essere apposta, oltre la sua, la firma del Presidente;
- c) invia ai Soci in regola con il pagamento della quota sociale le comunicazioni riguardanti la vita e le attività dell'Associazione;
- d) tiene tutta la corrispondenza dell'Associazione;
- e) tiene aggiornati gli appositi registri dei verbali delle assemblee dei Soci e del Consiglio Direttivo.

Il Segretario potrà nominare uno o più vicesegretari tra i Soci dell'Associazione per il compimento di determinati atti o categorie di atti. La carica di Segretario dell'Associazione potrà essere revocata su mozione di sfiducia del Consiglio Direttivo.

### **ART. 18) GRATUITA'**

Le prestazioni fornite dai Soci nel quadro delle finalità associative e le cariche dell'Associazione non sono remunerative in alcun modo. L'Associazione può tuttavia provvedere al rimborso delle sole spese vive, documentate e preventivamente autorizzate, sostenute dal Socio per lo svolgimento di attività programmate dall'Associazione.

#### **ART. 19) REGOLAMENTI**

La vita dell'Associazione, le eventuali sezioni di ricerca ed ogni altro organo, comitati, commissioni costituite ad hoc per scopi particolari, compresa l'attuazione delle norme contenute nel presente Statuto, saranno disciplinate da apposito Regolamento Interno predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.

#### **ART. 20) MODIFICHE ALLO STATUTO**

La modifica dello Statuto e del Regolamento Interno dovranno essere approvate dall'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.

#### **ART. 21) SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata dei tre quarti dei presenti aventi diritto al voto. Con la stessa delibera si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori ed alla devoluzione del patrimonio sociale.

#### **ART. 22) COMITATO DEI PROBIVIRI**

Le eventuali controversie fra i Soci e fra i Soci e l'Associazione saranno sottoposte al giudizio dal collegio dei Probiviri composto da Presidente, Segretario e Tesoriere; essi giudicheranno ex aequo et bono e senza formalità di procedura; il loro giudizio è inappellabile. Qualora si verificino situazioni che non trovino regolamentazione nelle presenti norme statutarie, e che presentino una particolare urgenza, o trovandosi il Presidente impossibilitato a convocare il Consiglio Direttivo nel corso della normale gestione, il Comitato dei Probiviri adotta i provvedimenti che ritiene necessari in armonia con le finalità e gli interessi dell'Associazione, riservandosi di darne comunicazione ai Soci alla prima occasione utile e comunque nel corso della prima Assemblea dei Soci.

#### **ART. 23) CLAUSOLA FINALE**

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano leggi, sentenze e consuetudini vigenti in materia.